

Indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della L.R. 5.10.2004 n. 24 e smi.

Principi generali

(1)

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della L.R. 5.10.2004 n. 24 e smi "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti", stabilisce gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti, come previsto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale succitata.

1.2 Sono esclusi dalla presente disciplina e devono svolgere servizio continuativo gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

1.3 Negli orari di apertura dell'impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

Durante l'orario di chiusura le apparecchiature destinate al servizio self-service prepagamento svolgono servizio continuativo, senza l'assistenza del gestore o di personale preposto.

1.4 Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore.

1.5 Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.

1.6 Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali loro afferenti.

Orari di apertura

(2)

2.1 Per l'espletamento della attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore di norma fino sessantadue ore a decorrere dal 01.01.2010.

2.2 Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere.

2.3 La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. La scelta non può essere modificata prima di sei mesi.

Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7,30 / 12,15 - 15,00 / 19,00.

2.4 L'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del servizio pubblico.

2.5 L'Amministrazione, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti indicati ai commi 1 e 2, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.

2.6 Il Comune, qualora ravvisi, motivandola, una incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto. In assenza di situazioni di incompatibilità il Comune autorizza l'orario presentato.

In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta, la stessa è da considerarsi assentita.

2.7 Il gestore è tenuto a rendere pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

2.8 E' consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo con il gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

Turni di servizio dei giorni festivi

Art. 3

3.1 Avvalendosi della collaborazione dei Comuni e sentite le organizzazioni regionali dei gestori, Regione Lombardia suddivide gli impianti di ogni provincia in otto gruppi in modo da assicurare una capillare diffusione del servizio .

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante con la presenza del gestore da almeno un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.

3.2 Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di servizio, di cui al comma precedente, a osservarsi l'anno successivo.

3.3 Al servizio effettuato la domenica segue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo.

Servizio notturno

Art. 4

4.1 Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 fino alle ore 7.00 nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

4.2 Per lo svolgimento del servizio notturno è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

4.3 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola il Comune definisce i criteri necessari per assegnare detta autorizzazione che sono riconducibili a: localizzazione su viabilità di accesso a città o di grande comunicazione, impianti dotati di una vasta gamma di servizi per i mezzi e gli utenti e condizioni di sicurezza per l'utenza ed il gestore.

4.4 Gli impianti autorizzati a svolgere servizio notturno devono rispettare l'orario previsto pena la revoca dell'autorizzazione al servizio notturno.

Deroghe

Art.5

5.1 Nelle situazioni in cui il traffico festivo è scarso, i Comuni possono autorizzare la deroga al turno di apertura festiva, previa istanza dei soggetti titolari dell'autorizzazione o dei gestori degli impianti, se l'impianto in oggetto è dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento, e se non si crea disservizio per l'utenza.

Ferie
Art.6

6.1 La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, è per un massimo di due settimane, fruibili prevalentemente nel mese di agosto fatta eccezione per gli impianti siti in località turistiche.

6.2 Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

6.3 Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di ferie, di cui al comma 1, da osservarsi l'anno successivo.

Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo comunica al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.